

COMUNICATO STAMPA

Imposte sui redditi: Onlus e terzo settore – Erogazioni liberali

L'Agenzia delle Entrate ha emanato oggi la [circolare n. 39/E](#) che fornisce un'ampia gamma di chiarimenti in merito all'introduzione di nuove disposizioni in materia di deducibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore di organismi del terzo settore, previste dall'art. 14 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

I soggetti erogatori delle liberalità e beneficiari, quindi, delle deduzioni sono:

- le persone fisiche soggette all'Irpef;
- gli enti soggetti all'Ires.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali deducibili sono:

- le Onlus di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, comprese le Onlus di diritto e le Onlus parziali;
- le Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale;
- le Fondazioni e Associazioni riconosciute aventi per oggetto statuario tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.

Oggetto delle erogazioni liberali sono il denaro e i beni in natura per questi ultimi è deducibile un importo pari al relativo valore normale, ovvero il prezzo di mercato. Il limite della deducibilità è il 10% del reddito complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui e fino al minore dei due limiti.

L'erogazione delle liberalità in denaro può essere fatta presso la banca, l'ufficio postale o con sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Il soggetto beneficiario delle erogazioni, a sua volta, ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili complete e analitiche e redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

In caso di violazione dei presupposti di deducibilità la sanzione originaria di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997 è maggiorata del 200%.

E' vietato il cumulo delle deduzioni in argomento con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o detrazione di imposta da altre disposizioni di legge, a prescindere dall'importo delle liberalità erogate.

Roma, 19 Agosto 2005